



Terzo Protocollo addizionale all'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa

Strasburgo, 6 marzo 1959

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

I Governi firmatari, Membri del Consiglio d'Europa, firmatari dell'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa o Parti di questo Accordo e nel contempo Membri del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa per i rifugiati nazionali e gli eccedenti di popolazione;

Considerate le disposizioni degli articoli I e IX (g) dello Statuto di detto Fondo;

Considerato l'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa;

Desiderosi di precisare il regime giuridico dei beni, averi e operazioni e lo statuto giuridico degli organi e degli agenti del Fondo di Ristabilimento;

Considerato che, a tal proposito, è necessario che la realizzazione degli scopi statutari del Fondo sia facilitata dalla riduzione più ampia possibile degli aggravati fiscali che pesano direttamente o indirettamente sulle operazioni del Fondo e che, definitivamente ricadono sui beneficiari dei prestiti accordati dal Fondo;

Desiderosi di completare le disposizioni dell'Accordo generale su i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa per quel che concerne il Fondo di Ristabilimento,

hanno convenuto quanto segue:

Titolo I – Statuto, personalità e capacità

Articolo 1

Lo Statuto del Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, approvato con Risoluzione (56) 9 del Comitato dei Ministri, o emendato, sia da quest'ultimo, sia dal Comitato di Direzione che agisce nell'ambito dell'articolo IX (h) di questo Statuto, è parte integrante del presente Protocollo.

Il Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa ha piena personalità giuridica e specificatamente ha capacità di:

- i contrattare;
- ii acquistare e alienare diritti, e beni mobili e immobili;
- iii stare in giustizia;
- iv effettuare tutte le operazioni relative agli scopi statutari.

Le operazioni, gli atti e i contratti del Fondo di Ristabilimento sono retti dal presente Protocollo, dallo Statuto del Fondo e dalle disposizioni regolamentari prese conformemente a tale Statuto. Il Fondo può inoltre consentire espressamente l'applicazione sussidiaria d'una legge nazionale, sempre che questa non deroghi al presente Protocollo e a detto Statuto.

Titolo II – Giurisdizione, beni, averi, operazioni

Articolo 2

Ogni giurisdizione competente d'uno Stato membro del Fondo o di uno Stato dove il Fondo ha contratto o garantito un prestito, può decidere delle controversie nelle quali il Fondo è parte convenuta.

Tuttavia:

- i nessuna azione potrà essere intentata davanti a tali giurisdizioni, sia contro il Fondo da parte di uno Stato membro o da parte di persone agenti in nome di detto Stato o facenti valere diritti ceduti da quest'ultimo, sia da parte del Fondo contro uno Stato membro o contro le persone citate;
- ii le controversie nate da contratti di prestito o di garanzia di prestito conclusi dal Fondo con uno Stato membro o con un altro assuntore di prestito riconosciuto da questo Stato, saranno regolate con una procedura arbitrale stabilita nei detti contratti. Le controversie nate da contratti di mutuo o di garanzia sottoscritti dal Fondo, saranno regolate mediante ricorso a una procedura arbitrale le cui modalità sono definite dal Regolamento dei Mutui emanato in applicazione dell'articolo X, sezione 1 (d), dello Statuto del Fondo.

Articolo 3

I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, sono sottratti a qualsiasi forma di pignoramento, sequestro o esecuzione prima che contro il Fondo sia stato reso un giudizio esecutivo non più suscettibile d'essere impugnato con i mezzi ordinari di ricorso.

L'esecuzione forzata, sul territorio degli Stati membri del Fondo, delle sentenze pronunciate in seguito a una delle procedure arbitrali previste all'articolo 2 capoverso 3 è effettuata secondo le vie di diritto in vigore in ciascuno degli Stati e dopo che sarà stata apposta – senz'altro controllo di quello della verifica dell'autenticità di queste sentenze, della loro conformità alle regole di competenza e procedura stabilite dal Regolamento dei Mutui del Fondo, e dell'assenza di contraddizione fra le dette sentenze e un giudizio definitivo intervenuto nel paese interessato – la formula esecutoria usata nello Stato sul cui territorio la sentenza deve essere eseguita. Ogni firmatario al momento del deposito del proprio strumento di ratificazione, notificherà agli altri firmatari, tramite il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, quale sia, secondo la legislazione del proprio paese, l'autorità competente preposta a tale formalità.

Articolo 4

I beni e gli averi del Fondo, ovunque si trovino e qualunque ne sia il possessore, saranno esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e ogni altra forma di coercizione ordinata dal potere esecutivo o dal potere legislativo.

Gli edifici e i locali utilizzati per il funzionamento dei servizi del Fondo così come l'archivio di quest'ultimo sono inviolabili.

Articolo 5

Nella misura necessaria alla realizzazione dello scopo statutario, il Fondo di Ristabilimento può:

- a possedere valute d'ogni sorta e avere conti in qualunque moneta;
- b trasferire liberamente per via bancaria i suoi fondi da un paese a un altro o nell'interno di ogni paese, e convertire in qualsiasi moneta ogni valuta che possiede.

Nell'esercizio dei diritti previsti da questo articolo, il Fondo di Ristabilimento terrà conto di tutte le osservazioni che gli fossero fatte dal Governo di qualsiasi Stato membro.

Articolo 6

I beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamento, controllo o moratoria di qualsiasi natura.

Articolo 7

Il Fondo di Ristabilimento, i suoi averi, redditi e altri beni sono esenti da ogni imposta diretta.

Il Fondo di Ristabilimento è esonerato da ogni imposta, negli Stati membri del Fondo, sulle transazioni o operazioni relative ai prestiti che il Fondo contrae per devolverne il prodotto, conformemente al proprio scopo, alle necessità dei rifugiati e degli eccedenti di popolazione e ai mutui che consente o che garantisce alle condizioni statutarie previste.

Nessuna esenzione è accordata al Fondo per quel che concerne imposte, tasse e diritti corrispondenti alla pura remunerazione di servizi di pubblica utilità.

I Governi degli Stati membri prendono, ogni volta che ciò è loro possibile, le disposizioni adeguate in vista:

- a dell'esenzione dalle imposte sui redditi spettanti agli interessi delle obbligazioni emesse o dei prestiti contratti dal Fondo;
- b della remissione o del rimborso del montante dei diritti indiretti e delle tasse facenti parte del prezzo dei beni immobili o mobili o di quello di prestazioni di servizi quando il Fondo, per il suo uso ufficiale, effettua acquisti importanti o beneficia di servizi il cui prezzo comprende diritti e tasse di tale natura.

Nessuna imposta di alcun tipo sarà percepita sui valori o sulle obbligazioni emessi o garantiti dal Fondo (compresi i dividendi o gli interessi relativi) qualunque ne sia il possessore:

- a se questa imposta costituisce una misura discriminatoria contro un tal valore o una tale obbligazione per il solo fatto che essi sono stati emessi o garantiti dal Fondo; o
- b se la sola base giuridica di una tale imposta è il luogo o la valuta nella quale il valore o l'obbligazione sono emessi o garantiti, resi pagabili o pagati o ancora il luogo della sede, di ogni ufficio o centro operativo del Fondo.

Articolo 8

Il Fondo è esente da ogni diritto doganale, proibizione e restrizione d'importazione per le cose destinate al suo uso ufficiale a meno che tali proibizioni o restrizioni non siano state dettate da ragioni d'ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di salute pubblica. Gli articoli importati in franchigia non saranno tuttavia ceduti a titolo qualsiasi sul territorio del paese nel quale saranno stati introdotti, se non nelle condizioni accordate dal Governo di tale paese.

Titolo III – Organi

Articolo 9

Gli organi designati all'articolo VIII dello Statuto del Fondo godono sul territorio di ogni Stato membro, per le loro comunicazioni ufficiali, un trattamento almeno favorevole quanto quello accordato da questo Membro alle missioni diplomatiche di ogni altro governo. La corrispondenza ufficiale o le altre comunicazioni ufficiali degli organi del Fondo non possono essere sottoposte a censura.

Articolo 10

I membri del Comitato di Direzione, del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato di Sorveglianza godono dell'immunità di giurisdizione per gli atti compiuti dagli stessi, compresi le parole e gli scritti, nella loro qualità ufficiale e nel limite delle loro competenze. Tale immunità continuerà a essere loro accordata anche a espirazione del mandato. Essi beneficiano inoltre, per quel che concerne le restrizioni all'immigrazione, la registrazione degli stranieri, il regolamento di cambio e le agevolazioni di viaggio, dello stesso trattamento di quello accordato dagli Stati membri ai rappresentanti di altri Governi del Fondo che possiedono uno statuto equivalente. Le somme loro concesse in spese di rappresentanza o le spese inerenti all'esercizio delle loro funzioni non sottostanno ad alcuna imposizione fiscale.

Articolo 11

Le immunità e i privilegi sono accordati alle persone designate all'articolo 10 non per loro utilità personale, ma per assicurare piena indipendenza all'esercizio del loro ufficio. In conseguenza un Membro non ha soltanto il diritto, ma il dovere di levare l'immunità del proprio rappresentante in tutti i casi dove, a suo parere, l'immunità impedisse di far giustizia e possa essere levata senza nuocere allo scopo per cui è concessa.

Articolo 12

- a Le disposizioni degli articoli 10 e 11 più sopra non sono opponibili alle autorità dello Stato di cui la persona è o è stata il rappresentante.
- b Gli articoli 10, 11 e 12 (a) si applicano in uguale misura ai rappresentanti aggiunti, consiglieri, periti tecnici e segretari di delegazione.

Titolo IV – Agenti

Articolo 13

Il Governatore del Fondo e gli agenti del Fondo godono dei privilegi ed immunità previsti all'articolo 18 dell'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa.

Il Governatore determinerà le categorie degli agenti alle quali s'applicano, completamente o in parte, le disposizioni di detto articolo.

Le comunicazioni previste all'articolo 17 dell'Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d'Europa saranno fatte dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa per quel che concerne sia il Governatore sia gli agenti menzionati al capoverso precedente.

Il Segretario Generale, dopo aver consultato il Governatore, può e deve levare l'immunità accordata ad un agente in tutti i casi dove, a suo parere, l'immunità impedisse l'esercizio normale della giustizia e possa essere levata senza nuocere al buon funzionamento del Fondo. Il Comitato della Direzione del Fondo è competente per decidere di levare le immunità al Governatore.

Titolo V – Applicazione dell'Accordo

Articolo 14

I Governi degli Stati membri del Fondo s'impegnano a sollecitare le autorizzazioni costituzionali che fossero eventualmente necessarie per far fronte agli obblighi statuari che questi Stati assumono nei confronti del Fondo di Ristabilimento. Essi s'impegnano altresì a sollecitare in tempo utile dette autorizzazioni onde poter soddisfare gli impegni contratti a titolo di assuntore di prestito o di garante, conformemente alla sezione 3 dell'articolo VI dello Statuto del Fondo di Ristabilimento.

Articolo 15

Il Fondo potrà concludere con ogni Stato membro degli accordi speciali precisando le modalità d'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo, completando tali disposizioni o derogando a quelle dell'articolo 13 più sopra. Esso può inoltre concludere accordi con ogni Stato non membro del Fondo di Ristabilimento per regolare l'applicazione delle disposizioni di questo Protocollo nel relativo Stato.

Titolo VI – Disposizioni finali

Articolo 16

Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratificazione saranno depositi presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Esso entrerà in vigore dopo il deposito dello strumento di ratificazione da parte di tre firmatari rappresentanti almeno il terzo dei titoli del Fondo. Per gli altri Membri del Fondo, il Protocollo entrerà in vigore alla data di deposito dello strumento di ratificazione di ciascuno.

Tuttavia, nell'attesa dell'entrata in vigore del Protocollo secondo le condizioni previste nel precedente paragrafo, i firmatari convengono, per evitare ogni ritardo del buon andamento del Fondo di Ristabilimento, d'applicarlo temporaneamente il 1° settembre 1958 o il più tardi a contare dalla firma, nella misura compatibile con le regole costituzionali di ciascuno.

Articolo 17

Ogni Governo divenuto, dopo la firma del presente Protocollo, Membro del Fondo, può aderire al Protocollo depositando uno strumento d'adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Tale adesione avrà effetto alla data del deposito qualora l'adesione ha avuto luogo dopo l'entrata in vigore del Protocollo e alla data dell'entrata in vigore del Protocollo qualora l'adesione fosse anteriore.

Ogni Governo che ha depositato uno strumento d'adesione prima dell'entrata in vigore del Protocollo, lo applicherà subito, temporaneamente, nella misura compatibile con le proprie regole costituzionali.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 6 marzo 1959, nelle lingue francese e inglese, i cui testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare, che sarà depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale ne comunicherà copie, certificate conformi, a tutti i Governi firmatari o aderenti.